

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2022 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

ELENCO CERTIFICAZIONI AMBIENTALI VALIDE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEI COSIDDETTI INVESTIMENTI GREEN

SEZIONE 1)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO

1. **EMAS** (Eco Management and Audit Scheme): certificazione di sistema volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1221/2009, la cui acquisizione è subordinata alla convalida da parte di un verificatore ambientale indipendente e accreditato e alla successiva registrazione da parte di un ente governativo.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri tra i siti oggetto di registrazione.

2. **ISO 14001**: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, recepita a livello nazionale dalla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato.

3. **ISO 50001**: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) di un'organizzazione pubblica o privata, recepita a livello nazionale dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel confine certificato del Sistema di Gestione dell'Energia.

4. **Certificazione Biologica**: certificazione volontaria, definita dal Regolamento (UE) 848/2018, inerente alla conformità del sistema di gestione e produzione agroalimentare a specifici parametri, subordinata alla notifica all'autorità competente di adesione al sistema di produzione biologico ed all'assoggettamento ai controlli periodici tenuti da enti indipendenti accreditati.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato sia interamente certificata con metodo di produzione biologico, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

5. **SQNPI** (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata): certificazione volontaria, istituita con la legge 3 febbraio 2011, n. 4, inerente alla conformità del sistema di produzione agricola e agroalimentare agli standard SQNPI, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato

l'investimento agevolato sia interamente certificata secondo lo standard SQNPI, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

6. **Sostenibilità della filiera ortofrutticola:** certificazione volontaria, istituita ai sensi dell'articolo 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi del settore ortofrutticolo, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
7. **Sostenibilità della filiera vitivinicola:** certificazione volontaria, istituita dall'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi produttivi nell'ambito della filiera vitivinicola, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
8. **GLOBAIG.A.P. Spring:** certificazione internazionale volontaria, inerente alla sostenibilità della gestione idrica delle aziende agricole, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.
9. **UNI 11233:2009:** certificazione di sistema, volontaria, inerente ai sistemi di produzione integrata nella gestione delle produzioni agroalimentari vegetali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.
10. **PEFC -SMF (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes- Sustainably Managed Forest):** certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione e all'uso sostenibili delle foreste e dei terreni forestali da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.
11. **FSC- FM (Forest Stewardship Council - Forest Management):** certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione responsabile delle foreste da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

SEZIONE 2)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO

SEZIONE 2/A) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO VOLONTARIE

1. **Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024:** certificazioni di eccellenza rilasciate da un organismo indipendente, che prevedono il rispetto di criteri specifici definiti per ciascuna tipologia di prodotto, in base all'analisi del suo ciclo di vita (es. ECOLABEL).
2. **Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021:** etichette ecologiche, per cui non è prevista la certificazione da parte di un ente indipendente, inerenti le caratteristiche dei prodotti, che forniscono dichiarazioni comprovate, non ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione, in base a specifici requisiti sui contenuti e modalità di diffusione delle informazioni. Ne sono un esempio le etichette "riciclabile", "compostabile", "degradabile" apposte sui prodotti.

3. **Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025:** etichette ecologiche, di cui sono esempio le EDP, che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti, enunciate a seguito della conduzione di un'analisi LCA, consistente in uno studio del consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e degli impatti sull'ambiente circostante di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di vita, secondo regole e requisiti definiti nelle PCR (Product Category Rules) per ciascuna categoria merceologica. L'acquisizione dell'etichetta è subordinata alla convalida da parte di un soggetto terzo indipendente ed alla successiva registrazione.

SEZIONE 2/B) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO OBBLIGATORIE

4. **Energy Label:** certificazione obbligatoria che fornisce informazioni in merito alla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici quali, a titolo esemplificativo, armadi frigoriferi professionali, sorgenti luminose, condizionatori d'aria, caldaie (per acqua e per ambienti).

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, abbia una classe energetica di fascia A o B come risultante dalla nuova riclassificazione dell'etichettatura Energy Label.

5. **Documento unico di circolazione e di proprietà:** documento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, obbligatorio per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa, presenti, come risultante dal predetto documento unico di circolazione e di proprietà, le seguenti caratteristiche tecniche, in funzione della categoria di veicolo:

- I. categorie M1 e N1: veicolo con alimentazione ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;
- II. categoria M2 e M3: veicolo con livello di emissione di diossido di carbonio pari a 0 g CO₂/km;
- III. categorie N2 e N3: veicolo che utilizza combustibili alternativi o fonti di energia, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- IV. categoria Le: veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica.

Non sono in ogni caso agevolabili i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, così come individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell'attività economica agevolata.

6. **Carta di circolazione per macchine agricole:** documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione o dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

7. **Certificato di idoneità tecnica alla circolazione per macchine agricole:** documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dal predetto certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

8. **Carta di circolazione per macchine operatrici:** documento di cui all'art.114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine operatrici di cui al secondo comma del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione.

Per ulteriori dettagli circa le certificazioni di ambientali di sistema di gestione o processo e le certificazioni ambientali di prodotto sopra elencate, si rimanda alla consultazione dei link informativi disponibili nella pagina "EROGAZIONE CONTRIBUTO" della sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.